

## Proposta di Legge "Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 in materia di armi ed esplosivi"

Emendamenti del movimento RETE



Deposito 1.06.15  
ore 9.50

### Emendamento modificativo dell'articolo 11

L'articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

#### "Art. 28

(Limiti quantitativi armi)

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite il titolare deve **richiedere apposita autorizzazione** ~~darne comunicazione~~ all'Ufficio armi della gendarmeria, **il quale dovrà avviarla alla commissione tecnica di cui all'articolo 49 per l'accettazione. La richiesta di autorizzazione deve contenere una descrizione** ~~descrivendo~~ delle caratteristiche di sicurezza adottate e **il titolare dovrà adeguarsi** ~~adeguandosi~~ il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che **la commissione tecnica di cui al successivo articolo 49** ~~lo stesso ufficio~~ impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute sufficienti. I militari potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata **richiesta di autorizzazione** ~~"pronta comunicazione"~~ è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250 e euro 2.500. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi **entro il termine di 90 giorni a far data dalla comunicazione pervenuta da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 49**, è punito ai sensi del successivo articolo 64, comma 2, lettera c) e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. Le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.

### Emendamento modificativo dell'articolo 20

L'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

#### "Art. 42

(Armerie leggere)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, ~~sfollagenti estensibili, nunchaco~~, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.
2. È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente fissi, **nunchaco**, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati *"dissuasori elettronici"*.
3. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, **per l'acquisto dei quali** ~~che per il loro acquisto~~ sia necessario un porto d'armi o nulla osta di polizia comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.
4. È vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.
5. La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
6. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 36 devono essere posseduti sia dai soci **sia** ~~che~~ dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui ai



punti a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici, siano essi persona giuridica o persona fisica.

7. ~~Comunque~~ chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma, deve essere in possesso del requisito di cui al punto d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

8. Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43.

#### **Emendamento abrogativo dell'articolo 20**

L'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

##### **"Art. 46**

*(Vendita on line)*

~~Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i paintball e tutti quegli articoli la cui vendita è riservata a maggiori degli anni 18, con esclusione degli strumenti da gioco quali gli air soft gun che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule, degli archi e delle balestre, non possono essere vendute con metodo on line.~~

#### **Emendamento abrogativo dell'articolo 29**

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

##### **"Art.68 bis**

~~Nel caso di modifica della propria licenza di armeria leggera in armeria è richiesto il certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al precedente articolo 51."~~

#### **Emendamento abrogativo dell'articolo 30**

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

##### **"Art.68 ter**

*(Perquisizioni in materia di armi)*

~~L'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia notizia, anche se per indizio, dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente, e se necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale, e al relativo sequestro. Di quanto operato sarà data comunicazione all'autorità giudiziaria per le eventuali convalide."~~



Dep. n° 106  
ore 9.50